



PROGETTISTI

Benito Dodi
Silvano Gallerati

CONSULENTI

Paolo Compiani
Gabriele Corbelli
Paolo Gatti

UFFICIO DI PIANO

Maurizio Bollati
Claudio Crisanti
Alessandra Frassinetti
Davide Mulini
Simona Sacconi

ZONIZZAZIONE ACUSTICA



Norme tecniche di attuazione

IL SINDACO
Carlo Giovanni Capelli

L'ASSESSORE
Giovanni Bellinzoni

IL SEGRETARIO
Rita Carotenuto

Adozione: Delibera di Consiglio Comunale n.....del.....
Approvazione: Delibera di Consiglio Comunale n.....del.....



Indice

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PREMESSA | 3 |
| DEFINIZIONI | 4 |
| CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI | 6 |
| 1.1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA | 6 |
| 1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO | 6 |
| 1.3 ZONE OMOGENEE | 7 |
| 1.4 ZONE/ATTIVITA' PARTICOLARI | 11 |
| 1.5 TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA | 17 |
| 1.6 PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA | 20 |
| 1.7 ZONE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI | 20 |
| CAPO II - TRASFORMAZIONI URBANISTICHE E EDILIZIE | 21 |
| 2.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI | 21 |
| 2.2 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO | 23 |
| 2.3 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA "VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO" | 26 |
| CAPO III - ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO | 28 |
| 3.1 ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO | 28 |
| CAPO IV - ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA) | 28 |
| 4.1 AREE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO | 29 |
| 4.2 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA) DELL'IMPRESA | 30 |
| 4.3 CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI | 31 |
| CAPO V - INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA | 33 |
| 5.1 DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA | 33 |
| 5.2 STRUMENTI DI VERIFICA | 33 |
| 5.3 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI | 34 |



PREMESSA

La zonizzazione acustica rappresenta uno strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti (PRG, PUT), un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione.

Le presenti norme costituiscono lo strumento tecnico che definisce le prescrizioni, gli adempimenti ed i requisiti atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica.

La struttura del documento si richiama direttamente alle indicazioni contenute nel paragrafo 5 della Direttiva Regionale n. 2053/01 "Sintesi tra la classificazione acustica dello stato di fatto e di progetto" e si articola nei seguenti capi:

- CAPO I – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE: contenente indicazioni di carattere generale sulle norme, sui limiti di zona e sulle sorgenti sonore (ivi comprese aree e sorgenti soggette a prescrizioni particolari).
- CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE: contenente prescrizioni e requisiti necessari per mantenere una condizione di compatibilità acustica nella fase di attuazione e gestione della pianificazione territoriale vigente.
- CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO: contenente prescrizioni da adottarsi al confine tra zone omogenee con limiti che differiscono per 10 o più dBA, ma dove le misure non evidenziano una situazione di conflitto acustico (rispetto dei limiti).
- CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO: contenete prescrizioni da adottarsi per aree in cui si verifica incompatibilità tra classe acustica assegnata e livelli sonori misurati (superamento dei limiti)
- CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA: contenente indicazioni inerenti durata e aggiornamento del piano di zonizzazione acustica, coordinamento con altri strumenti urbanistici, strumenti di verifica nonché provvedimenti amministrativi e sanzioni.



DEFINIZIONI

I termini tecnici utilizzati nel seguente documento, derivano dall'art. 2 della Legge n. 477 del 26/10/1995, dall'allegato A del D.P.C.M. 01/03/1991 e dal D.M. 16/03/1998.

- **Inquinamento acustico:** L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- **Ambiente abitativo:** Ogni ambiente interno di un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
- **Sorgenti sonore fisse:** Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- **Sorgenti sonore mobili:** Tutte le sorgenti sonore non comprese al punto precedente.
- **Valori limite di emissione:** Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- **Valori limite di immissione:** Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
- **Valori di attenzione:** Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- **Valori di qualità:** I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.
- **Tempo a lungo termine (TL):** Rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.



- **Tempo di riferimento (TR):** Rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le ore h 06:00 e le h 22:00 e quello notturno compreso tra le h 22:00 e le h 06:00.
- **Tempo di osservazione (TO):** E' un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.
- **Tempo di misura (TM):** All'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.
- **Livello di rumore ambientale (LA):** E' il livello continuo equivalente pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:
 1. nel caso di limiti differenziali, è riferito a TM;
 2. nel caso di limiti assoluti è riferito a TR.
- **Livello di rumore residuo (LR):** E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.
- **Livello differenziale di rumore (LD):** differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR): $LD = LA - LR$
- **Livello di emissione:** E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione.
- **Fattore correttivo (Ki):** E' la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:
 - per la presenza di componenti impulsive: $KI = 3 \text{ dB}$
 - per la presenza di componenti tonali: $KT = 3 \text{ dB}$
 - per la presenza di componenti in bassa frequenza: $KB = 3 \text{ dB}$
- **Livello di rumore corretto (LC):** E' definito dalla relazione: $LC = LA + KI + KT + KB$



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica è composta dai seguenti elaborati:

- Elaborato 1 – Relazione Illustrativa
- Elaborato 2 – Norme Tecniche di Attuazione
- Elaborato 3 – Cartografia - Tav. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (scala 1 : 5000)

1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- DPCM 01/03/1991 – Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- Legge 26/10/1995 n° 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico
- DPCM 14/01/1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- L.R. 09/05/2001, n° 15 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico
- Direttiva Regionale n° 2053 del 09/10/2001 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico: criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 09/05/2001 n° 15 recante "disposizioni in materia di inquinamento acustico"
- DPR 30/03/2004 n.142 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
- DPR 18/11/1998 n.439 - Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
- D.P.C.M 05/12/1997 – Determinazione dei Requisiti acustici passivi degli edifici
- D.M. 11/12/1996 – Applicazione del Criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo
- D.P.R. 19/10/2011 n.227 - Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12G0013)



1.3 ZONE OMOGENEE

In applicazione dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune ha provveduto alla suddivisione del territorio in zone omogenee nelle sei classi acustiche previste dal D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

I criteri adottati per la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (UTO – unità territoriali omogenee) e le modalità di attribuzione delle classe acustiche sono quelli indicati dalla Direttiva Regionale n. 2053/2001.

| | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASSE I | AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE | Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc. |
| CLASSE II | AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con basse densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. |
| CLASSE III | AREE DI TIPO MISTO | Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. |
| CLASSE IV | AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA | Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie. |
| CLASSE V | AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI | Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. |
| CLASSE VI | AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI | Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. |

Tabella 1- Classificazione del territorio comunale (D.P.C.M. 01/03/91/D.P.C.M. 14/11/97)

La carta di zonizzazione individua le aree e le relative classi acustiche con i colori e le campiture definiti dall'allegato 1 della direttiva regionale n.2053/01. In particolare le campiture piene si riferiscono allo "stato di fatto" e le campiture rigate allo "stato di progetto" secondo la destinazione urbanistica di PRG e le previsioni del PSC in fase di adozione. In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore.



1.3.1 Limiti di zona

Il D.P.C.M. 14/11/97, in relazione a ciascuna classificazione acustica in cui il territorio è suddiviso, stabilisce distintamente per il periodo diurno (ore 06:00-22:00) e notturno (ore 22:00 – 06:00) i relativi valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità.

Le definizioni di tali valori sono contenute nell'art. 2 della Legge 447/95:

- **Valori limite di immissione:** Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. (Tab. 1)

| CLASSE | AREE | LIMITI ASSOLUTI dB(A) | | LIMITI DIFFERENZIALI dB(A) | |
|--------|------------------------------|-----------------------|----------|----------------------------|----------|
| | | DIURNI | NOTTURNI | DIURNI | NOTTURNI |
| I | PARTICOLARMENTE PROTETTE | 50 | 40 | 5 | 3 |
| II | PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI | 55 | 45 | 5 | 3 |
| III | DI TIPO MISTO | 60 | 50 | 5 | 3 |
| IV | DI INTENSA ATTIVITA' UMANA | 65 | 55 | 5 | 3 |
| V | PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI | 70 | 60 | 5 | 3 |
| VI | ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI | 70 | 70 | - | - |

Tabella 1 Valori limite di immissione (D.P.C.M. 01/03/91/D.P.C.M. 14/11/97)

- **Valori limite di emissione:** Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora. La normativa in vigore non fornisce specifiche indicazioni relative a dove vadano effettuate le misurazioni e a dove vadano rispettati i limiti di emissione. In tal senso si attende pertanto espressioni in merito da parte del Ministero che fino ad oggi non ci sono state. Si ritiene pertanto di interrompere la verifica di tale limite fino all'uscita di maggiori indicazioni ministeriali. Per i relativi valori si rimanda all'art.2 del D.P.C.M. 14/11/1997.



- **Valori di attenzione:** Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente. (Tab. 2)

| CLASSE | AREE | VALORI DI ATTENZIONE dB(A) | | | |
|--------|------------------------------|----------------------------|----------|---------------|----------|
| | | Riferito a 1 ora | | Riferito a Tr | |
| | | DIURNI | NOTTURNI | DIURNI | NOTTURNI |
| I | PARTICOLARMENTE PROTETTE | 60 | 46 | 50 | 40 |
| II | PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI | 65 | 40 | 55 | 45 |
| III | DI TIPO MISTO | 70 | 56 | 60 | 50 |
| IV | DI INTENSA ATTIVITA' UMANA | 75 | 60 | 65 | 55 |
| V | PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI | 80 | 65 | 70 | 65 |
| VI | ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI | 80 | 70 | 70 | 70 |

Tabella 2 Valori di attenzione (D.P.C.M. 01/03/91/D.P.C.M. 14/11/97)

- **Valori di qualità:** I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge. (Tab. 3)

| CLASSE | AREE | VALORI DI QUALITA' dB(A) | |
|--------|------------------------------|--------------------------|----------|
| | | DIURNI | NOTTURNI |
| I | PARTICOLARMENTE PROTETTE | 47 | 37 |
| II | PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI | 52 | 42 |
| III | DI TIPO MISTO | 57 | 47 |
| IV | DI INTENSA ATTIVITA' UMANA | 62 | 52 |
| V | PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI | 67 | 57 |
| VI | ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI | 70 | 70 |

Tabella 3 Valori limite di qualità (D.P.C.M. 14/11/97)

La Legge Nazionale Quadro Legge 447/95 e la legge regionale L.R. 15/2001 evidenziano che vige il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.



1.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale, qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459 e delle infrastrutture stradali per le quali valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 30/03/2004 n. 142.

In particolare qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto di:

1) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione) propri della zona di appartenenza

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima;

2) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione) propri della zona limitrofe

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità.

3) Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97)

I livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare valori limite differenziali di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali)

L'applicazione del criterio differenziale è vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- Rumore misurato a finestre aperte: 50.0 dBA nel periodo diurno e 40.0 dBA in quello notturno
- Rumore misurato a finestre chiuse: 35.0 dBA nel periodo diurno e 25.0 dBA in quello notturno

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso.

Presso le strutture scolastiche devono essere rispettati unicamente i limiti diurni qualora, nel periodo notturno, vi sia assenza dei soggetti fruitori.



Le aree e le attività soggette a regimi legislativi specifici sono trattate in dettaglio nel paragrafo successivo 1.4 “Zone/Attività particolari”.

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”.

1.4 ZONE/ATTIVITA' PARTICOLARI

1.4.1 Aree prospicienti le infrastrutture stradali

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture stradali è disciplinato dal D.P.R. n. 142 del 30/03/04 “Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge quadro della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

In particolare l'art.3 del D.P.R. n.142 individua delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, riportate nelle tabelle seguenti, secondo quanto segue:

Fascia di pertinenza acustica

- *Per le infrastrutture stradali di tipo A., B., C., D., E. ed F., le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 del sopraccitato DPR 142.*
- *Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B.*
- *Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.*

All'interno delle fasce di pertinenza valgono per le infrastrutture esistenti e quelle di progetto, rispettivamente i valori espressi nelle Tabelle 2 e 1 dell'Allegato 1 del D.P.R. 30 marzo 2004 n.142. Per l'attribuzione della classe acustica per le infrastrutture viarie ci si attiene ai criteri imposti dalla Delibera di Giunta Regionale 9 Ottobre 2001 n.2053 “Criteri e condizioni per la classificazione del territorio” secondo i seguenti criteri:

- *appartengono alla classe IV le aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento quali ad esempio tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali e le strade di penetrazione e di attraversamento, strade di grande comunicazione atte prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di scambio fra il territorio urbano ed extraurbano, categorie riconducibili, agli attuali tipi A, B, C e D del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92;*



- appartengono alla classe III le aree prospicienti le strade di quartiere, quali ad esempio: strade di scorrimento tra i quartieri, ovvero comprese solo in specifici settori dell'area urbana, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92;
- appartengono alla classe II le aree prospicienti le strade locali, quali ad esempio: strade interne di quartiere, adibite a traffico locale, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92.

Le strade di progetto vengono classificate sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali secondo le tipologie sopraesposte.

Si riportano nelle successive tabelle 4 e 5 (Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 1 del DPR 142) in cui sono indicate rispettivamente l'ampiezza delle fasce e i relativi valori limite di immissione.

Tab. 4 – Strade di nuova realizzazione

| Tipo di Strada (codice della strada) | Sottotipo | Ampiezza fascia (m) | Scuole, ospedali, case di cura e di riposo | | Altri ricettori | |
|-----------------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Diurno (dBA) | Notturno (dBA) | Diurno (dBA) | Notturno (dBA) |
| A - autostrada | | 250 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| B – extraurb. principale | | 250 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| C – extraurbana secondaria | C1 | 250 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| | C2 | 150 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| D – urbana di scorrimento | | 100 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| E – urbana di quartiere | | 30 | Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane | | | |
| F – locale | | 30 | | | | |



Tab. 5 – Strade esistenti e assimilabili

| Tipo di Strada (codice della strada) | Sottotipo | Ampiezza fascia (m) | Scuole, ospedali, case di cura e di riposo | | Altri ricettori | |
|-----------------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Diurno (dBA) | Notturmo (dBA) | Diurno (dBA) | Notturmo (dBA) |
| A - autostrada | | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 150 (fascia B) | | | 65 | 55 |
| B – extraurb. principale | | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 150 (fascia B) | | | 65 | 55 |
| C – extraurbana secondaria | Ca | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 150 (fascia B) | | | 65 | 55 |
| | Cb | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 50 (fascia B) | | | 65 | 55 |
| D – urbana di scorrimento | Da | 100 | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | Db | 100 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| E – urbana di quartiere | | 30 | Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane | | | |
| F – locale | | 30 | | | | |



1.4.2 Aree prospicienti le infrastrutture ferroviarie

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie è disciplinato dal D.P.R. n. 459 del 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 della Legge 26 ottobre 1995, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.

In particolare l'art.3 del D.P.R. 18 novembre 1998 n.459 individua delle fasce di pertinenza delle Infrastrutture ferroviarie, che le definisce come segue:

"A partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

- *m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.*
- *m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.*

Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare di concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".

Gli articoli 4 e 5 del decreto stabiliscono i valori limite da rispettare nelle fasce di pertinenza per infrastrutture con velocità di progetto rispettivamente superiore a 200 km/h e inferiore a 200 km/h:

- *infrastrutture con velocità di progetto superiore a 200 km/h – 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).*
- *infrastrutture con velocità di progetto inferiore a 200 km/h – 70.0 dBA Leq diurno, 60.0 Leq diurno nella fascia A; 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno nella fascia B (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).*

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture ferroviarie concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limiti individuati dalla zonizzazione acustica.

Per sorgenti sonore di altra natura (non riconducibili alle infrastrutture ferroviarie) poste all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.



1.4.3 Aree di cava

Le attività estrattive sono riconducibili all'ambito delle attività a carattere temporaneo.

Tali attività si esercitano all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva (come definito dal P.A.E. vigente) e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/91 e s.m.i., nonché dai relativi atti progettuali.

Al di fuori dei comparti di P.A.E., può esservi comunque attività temporanea, autorizzata ai sensi delle NTA del P.A.E. vigente, limitatamente al collegamento con la viabilità pubblica. La Classe V è una classificazione di carattere temporaneo ed è vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 17/91, oppure - in assenza - solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della Pubblica Amministrazione.

Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la zonizzazione acustica determinata sulla base della destinazione d'uso delle NTA del vigente P.R.G. Conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fideiussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione temporanea di P.A.E. e torna vigente la classe acustica di PRG.

1.4.4 Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo

Gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali sono soggetti alle disposizioni del D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Sono definiti impianti a ciclo produttivo continuo (art.2, D.M. 11/12/96)

- a) quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza causare danni all'impianto, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o quelli deputati ad erogare servizi di pubblica utilità;
- b) quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norma di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

L'art. 3 del decreto soprarichiamato reca i criteri per l'applicazione del criterio differenziale:

- per gli impianti a ciclo continuo in esercizio o per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio prima del 19/03/1997 (data di entrata in vigore del decreto) è previsto al rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i limiti assoluti di immissione;
- per gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo il 19/03/1997 il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione. Ciò è valido anche qualora sia prevista una modifica di impianti esistenti che comportino il rilascio di atti autorizzativi.

L'art. 4 indica modalità e tempi per l'adozione dei piani di risanamento.



1.4.5 Attività Temporanee (D.G.R.E.R n.45/2001)

Le attività che si esauriscono in un periodo di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito sono disciplinate dal “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE TEMPORANEE”.

Il Regolamento è redatto ai sensi dell’Art. 6, comma 1 della Legge Quadro 447/95, seguendo gli indirizzi dalla D.G.R. 21/01/2002, n 45 “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” (art. 6, comma 1, lett. h) L. 447/95).

Rientrano nella definizione di attività temporanee:

- cantieri edili, stradali ed assimilabili
- attività agricole
- manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: concerti, spettacoli, feste popolari, luna park, manifestazioni sportive ed assimilabili.
- particolari sorgenti sonore: macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistorno, cannoni ad onde d’urto per la difesa antigrandine ed assimilabili.

Per tutte le attività sopra descritte, si rimanda alle disposizioni e procedure previste dalla Legge 447/95 con le modalità descritte dal Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività rumorose temporanee.



1.5 TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA (PARTICOLARI SORGENTI SONORE)

1.5.1 Condizioni di impiego per attrezzature specifiche

1.5.1.1 Macchine ed impianti per lavori di giardinaggio

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 19. Nei giorni festivi l'uso è consentito dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. L'impiego di macchine e impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, mediante l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

1.5.1.2 Impianti di condizionamento

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 05 dicembre 1997 nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

1.5.1.3 Impianti di autolavaggio

L'impiego d'apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 21.00. e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 21.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse.

Gli impianti self service funzionanti 24 ore che s'intendono insediare, dovranno presentare una valutazione d'impatto acustico a firma di un tecnico competente che attesti il rispetto dei limiti di zona, al fine dell'ottenimento del nulla-osta acustico.



1.5.1.4 Raccolta stagionale delle foglie caduche

L'uso delle speciali attrezzature necessarie per la raccolta stagionale delle foglie caduche, operata da parte del gestore del servizio di nettezza urbana, è consentito senza necessità di specifica richiesta in deroga per un periodo massimo di 2 mesi, ricompresi nel periodo 15 settembre – 15 dicembre, in funzione dell'andamento climatico stagionale, e secondo le modalità di seguito meglio precisate. L'uso delle attrezzature portatili manuali (scope ad aria) è consentito nei giorni feriali nelle fasce orarie comprese dalle ore 07.00 e le ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, mentre nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. L'uso delle motospazzatrici è consentito anche al di fuori delle fasce orarie suddette, ma in tale caso esse devono rispettare i normali limiti di rumorosità, senza potersi avvalere della deroga prevista in caso di utilizzo all'interno delle fasce orarie suddette.

1.5.1.5 Pubblicità fonica

La pubblicità fonica sulle strade rimane disciplinata dalle specifiche norme contenute nel D.Lgs. 285/92 Codice della Strada e successivo Regolamento di Attuazione. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

1.5.1.6 Dispositivi acustici antifurto

I dispositivi antifurto installati *nelle abitazioni e nelle attività lavorative* e quelli installati *sugli autoveicoli* debbono essere tenuti in modo tale da non superare i limiti fissati dalla normativa specifica. In qualsiasi caso i dispositivi installati sui veicoli non potranno superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente, mentre per i restanti la durata massima è stabilita in 15 minuti primi.



1.5.1.7 Emissioni sonore disturbanti in aree esterne

Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 659 del Codice penale con riferimento ai rumori suscettibili di cagionare disturbo ad un numero indeterminato di persone, ovvero di quanto previsto da specifici articoli del presente Regolamento, in tutto il territorio comunale sono vietate le emissioni sonore disturbanti. Ai fini della presente norma sono considerate emissioni sonore disturbanti in aree esterne:

- a) emettere grida od urli inconsulti;
- b) uso, oltre i limiti della normale tollerabilità, di strumenti musicali quali pianoforti, trombe, violini, ecc., ovvero di strumenti sonori quali apparecchi radiofonici, magnetofonici, televisivi, ecc. quanto non specificatamente autorizzato ai sensi delle norme vigenti;
- c) uso, oltre i limiti della normale tollerabilità, di segnalazioni acustiche quali sirene, clacson, ecc.;
- e) provocare, ovvero non impedire quando se ne ha l'obbligo, gli strepiti di animali;

1.5.1.8 Vigilanza sugli avventori degli esercizi pubblici

Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 659 del Codice penale con riferimento ai rumori suscettibili:

1. Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico ha l'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone.
2. L'accertata violazione al 1° comma del presente articolo, ferma restando l'eventuale responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all'art.659 c.p., comporta sempre la revoca della concessione per l'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie.
3. Nel caso di recidiva, ivi compreso il caso in cui il reiterato disturbo accertato non è addebitabile a responsabilità soggettiva del gestore dell'esercizio quanto all'oggettiva e causale ascrivibilità della situazione all'espletamento dell'attività, può essere adottata l'ordinanza sindacale di anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio.



1.6 PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA

Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee (UTO) di destinazione d'uso.

In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

- **SITUAZIONI DI COMPATIBILITA'** Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A). In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento. Tale situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui al Capo II.
- **SITUAZIONI DI POTENZIALE INCOMPATIBILITA'** Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto.
Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento. In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un P.d.R.A. come al successivo punto.
- **SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'** Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona delle rispettive classi acustiche (clima acustico superiore ai limiti di zona).
La situazione di incompatibilità viene superata attraverso gli adempimenti di cui al Capo IV (piano di risanamento acustico).
In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

La situazione di compatibilità/incompatibilità lungo i confini tra le diverse aree deve essere rilevata con l'ausilio di misure strumentali.

Le definizioni di confini compatibili, di potenziale conflitto e incompatibili mantengono il loro significato anche qualora siano riferite all'attiguità tra zone relative allo stato di fatto e zone relative stato di progetto (trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici)

1.7 ZONE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI

Zone omogenee in cui le misure evidenziano un non rispetto dei valori di attenzione.

Per tali ambiti si rende necessaria la predisposizione del piano di risanamento acustico di cui al Capo IV.



CAPO II- TRASFORMAZIONI URBANISTICHE E EDILIZIE

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche e edilizie del Comune di Castel San Giovanni, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati Piani Attuativi: i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

2.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:

- a) una classificazione acustica dell'area di Piano compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe, evitando l'accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dBA, fatto salvo quanto riferito al successivo punto c;
- b) entro il perimetro dell'area di Piano, il rispetto dei valori limite relativi alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
- c) nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

A tale scopo è indispensabile che, in sede di formazione dei PUA, gli obiettivi progettuali tengano in considerazione le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:

- l'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità ecc.)
- l'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei);

Attraverso una razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose nonché i ricettori sensibili, è infatti possibile mettere in atto e graduare numerose azioni protettive variamente combinate tra loro.



Qualora le destinazioni d'uso previste dal Piano non siano compatibili con l'intorno esistente (generando quindi un confine incompatibile) è possibile - agendo sul piano - perseguire obiettivi di qualità attraverso la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti (es. escludendo determinati usi, ovvero limitandone la superficie massima ammessa).

L'eventuale suddivisione dell'area di Piano in più UTO di diversa classe acustica non deve creare confini incompatibili tra le UTO. L'adozione di tale procedura sarà inoltre consentita solo se la dimensione di ogni singola area è tale da non determinare un'eccessiva frammentazione della classificazione acustica. I Piani Urbanistici Attuativi dovranno pertanto contenere tutti gli elementi necessari per l'assegnazione della classe acustica al comparto (o eventualmente ai sub-comparti) secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 2053/01.

Alla presentazione dei Piani Attuativi, nei casi previsti dalla D.G.R.673/04 e riportati nei paragrafi successivi, dovrà essere allegata la "Valutazione di Impatto Acustico" o la "Valutazione Previsionale del Clima Acustico", redatta da un tecnico competente, che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute al CAPO II considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi.

I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe di zonizzazione acustica, una o più, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali,...).

L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.



2.2 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA "VALUTAZIONE D'IMPATTO ACUSTICO"

E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio concessione edilizia, autorizzazione edilizia o altro atto di assenso comunque denominato, la Documentazione di Impatto Acustico per gli interventi relativi alle seguenti attività (art.8, comma 2 L.447/95 e art.1 D.G.R. 673/2004)

- a) opere soggette a V.I.A., V.I.S. (Valutazione Impatto Sanitario), V.A.S. (Valutazione Ambientale strategica o Val.S.A.T.);
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi;
- d) impianti sportivi e ricreativi;
- e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
- g) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi;
- h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- i) ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
- j) parcheggi, aree e magazzini di transito, attività di spedizioni;
- k) cave;
- l) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- m) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- n) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni;

L'assenza della DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Il Comune può procedere direttamente al rilascio degli atti abilitativi o richiedere parere preventivo all'ASL e all'ARPA per gli ambiti di relativa competenza.

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.



In sede di comunicazione di fine lavori, ovvero prima della messa in esercizio di attività o impianti per i quali sia stata prevista la presentazione della Documentazione di Impatto Acustico, qualora richiesto dall'Organo di Controllo in sede istruttoria, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione comunale una relazione da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale che certifichi il rispetto dei limiti previsti nella stessa (relazione di Collaudo Acustico).

2.2.1 Contenuti della Valutazione d'Impatto Acustico

I Seguenti soggetti che intendono richiedere atti abilitanti espressi (Autorizzazione, Concessione, ecc...) o che presentino Denunce di inizio attività relative alle casistiche di cui all'art. 8, comma 2 e comma 4 della L. 447/95:

- titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8 comma 2 della L. 447/95;
- i richiedenti di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- i richiedenti di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra, qualora non siano state presentate al momento della richiesta di concessione edilizia;
- di qualunque altro atto abilitante espresso o meno finalizzato all'esercizio delle attività produttive; sono tenuti a presentare in allegato all'istanza di atto abilitante espresso o alla Denuncia di inizio attività documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico, con le modalità indicate dalla Delibera Giunta Regionale n.673 del 14 Aprile 2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico e della valutazione del clima acustico".

La presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R.673/04 costituisce elemento essenziale per il rilascio dell'atto abilitante espresso di cui al comma precedente e condizione indispensabile per l'efficacia nelle D.I.A..

Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B della D.P.R. 19/11/2011 n.227, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

In ottemperanza all'art.10 comma 4 della L.R.15/2001, per le attività che non utilizzano apparecchi, macchinari e/o impianti rumorosi, ovvero che non inducono aumenti significativi del flusso del traffico, la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione da parte del progettista ovvero del titolare dell'attività, che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge la sua attività, da redigere ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000.



Le aziende che esercitano attività di cui all'art. 8, comma 4 della L.447/95 sono sottoposte al rilascio del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6 della suddetta L. 447/95. In tali casistiche la valutazione previsionale di impatto acustico al momento della richiesta dell'atto abilitante espresso per l'esercizio dell'attività è trasmessa dalla Direzione preposta alla Direzione Ambiente, titolare per il rilascio del nulla osta acustico.

La documentazione di previsione di impatto acustico dovrà contenere:

1. descrizione dell'attività;
2. ubicazione dell'insediamento e descrizione del contesto in cui è inserito (indicazione zone acustiche del territorio interessato);
3. dati ed informazioni atte a fornire una dettagliata caratterizzazione delle sorgenti sonore:
 - tipologia, modalità e tempi di funzionamento;
 - ubicazione in planimetria e quota;
 - livello di potenza sonora emessa (o alternativamente livello di potenza sonora espresso ad una distanza di riferimento nota) e indice di direttività;
è da considerarsi sorgente sonora, di cui valutare gli effetti di inquinamento acustico, il traffico veicolare indotto presunto;
4. indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone e comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore derivante dal nuovo insediamento o attività;
5. indicazione dei livelli sonori esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, determinati analiticamente o attraverso rilevamenti fonometrici, specificando il procedimento di calcolo o di misura;
6. indicazione dei livelli sonori previsti in seguito all'attivazione del nuovo insediamento con evidenziazione della compatibilità/incompatibilità con i limiti di legge identificati alle tabelle 1 e 2 del paragrafo 1.3;
7. descrizione delle eventuali opere di mitigazione previste allo scopo di garantire il rispetto dei limiti fissati dalla zonizzazione acustica e determinazione di livelli sonori previsti in seguito alla realizzazione delle stesse;
8. qualsiasi altra informazione ritenuta utile;
9. elaborati cartografici:
 - stralcio della carta di zonizzazione acustica comprendente la zona di intervento e le zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
 - planimetria orientata, in scala adeguata nella quale siano indicati l'insediamento e i relativi confini di proprietà, gli edifici vicini e loro destinazione d'uso nonché la presenza di altre infrastrutture (strade, ferrovie ecc.);
 - planimetria orientata ed in scala adeguata dell'insediamento e della relative area di pertinenza con indicazione delle sorgenti sonore (compresi percorsi di accesso e parcheggi) e dei ricettori;
 - prospetti in scala adeguata dell'insediamento con indicazione di porte, finestre ecc.;



2.2 **INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA “VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO”**

E' fatto obbligo di produrre una Documentazione Previsionale del Clima Acustico (DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO) delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate ai precedenti punti ed alle aree industriali e commerciali.

La VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.

L'assenza della VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

In sede di richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità dovrà essere prodotta, se richiesta dall'organo di controllo in sede di istruttoria (rilascio del permesso di costruire), una Relazione di Collaudo Acustico che certifichi la corretta esecuzione delle opere di mitigazione eventualmente adottate.



2.3.1 Contenuti della Valutazione Previsionale del Clima Acustico

La valutazione previsionale del clima acustico dovrà contenere:

1. rilevazione dei livelli di rumore presenti prima della realizzazione del nuovo insediamento;
2. valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore presenti ed eventuali azioni progettuali conseguenti;
3. eventuale determinazione dei livelli sonori previsti all'interno degli ambienti abitativi e confronto con i limiti di accettabilità previsti per le varie destinazioni d'uso;
4. elaborati cartografici:
 - stralcio della carta di zonizzazione acustica comprendente la zona di intervento e le zone limitrofe;
 - planimetria orientata, in scala adeguata nella quale siano indicati l'insediamento, gli edifici vicini e loro destinazione d'uso, nonché altre eventuali infrastrutture (strade, ferrovie ecc.);



CAPO III - ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

3.1 ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

Sono zone di potenziale conflitto le aree adiacenti a confini di potenziale conflitto di cui al capo I, paragrafo 1.6. Per come sono definite, l'identificazione di tali aree richiede una verifica strumentale che accerti l'assenza di conflitti acustici reali (clima acustico entro i limiti di zona).

Nelle zone di potenziale conflitto si applicano gli adempimenti di cui al capo II. Inoltre, per le opere soggette alla presentazione della documentazione d'impatto acustico che si insediano nelle zone di potenziale conflitto, dovrà essere presentata, in sede di richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità, una Relazione di Collaudo Acustico redatta da un tecnico competente.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico.

CAPO IV - ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il Comune, secondo le procedure definite dall'art 5 della LR 15/2001, adotta o aggiorna se già esistente il Piano Comunale di Risanamento Acustico qualora:

- non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il divieto di porre fra loro a contatto, a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio, aree che possono avere valori che si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998;
- si verifichi mediante rilievi fonometrici eseguiti seguendo le metodiche disposte dal DM 16/3/98, il superamento dei valori di attenzione previsti alla lett. g) del comma 1 dell'art. 2 della Legge n. 447 del 1995, così come definiti dall'art. 6 del DPCM 14/11/97;
- gli organi competenti accertino il superamento dei valori di attenzione di cui al punto precedente.



Il Piano di risanamento acustico, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L 447/95 deve contenere:

- l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate nella classificazione acustica;
- l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Il Comune adotta o aggiorna se già esistente il Piano Comunale di Risanamento acustico, coordinando tale attività con le disposizioni contenute nel DLgs 194/05 e sue successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alla redazione dei Piani di Azione, così come definiti dal DLgs 194/05 quali piani tesi a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione.

Il Piano urbano del traffico di cui al DLgs 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo codice della strada" e tutti gli strumenti urbanistici generali e di settore di cui l'Amministrazione si è dotata o si viene a dotare devono essere adeguati ed aggiornati in conformità agli obiettivi ed ai contenuti del Piano Comunale di Risanamento Acustico.

Il Piano di risanamento acustico recepisce e coordina al proprio interno i piani di interventi di contenimento e abbattimento del rumore predisposti da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 novembre 2000 nonché degli eventuali criteri regionali, nazionali e comunitari per la predisposizione dei piani e l'individuazione dei tempi e delle modalità utili al raggiungimento degli obiettivi di risanamento per le infrastrutture di tipo lineare di interesse regionale e locale.

Il Piano Comunale di Risanamento Acustico è trasmesso a cura del Comune alla Provincia per gli adempimenti di coordinamento ed indirizzo di cui all'art. 7 della LR 15/2001.

4.1 AREE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il Piano di risanamento acustico è suddiviso in singole unità di intervento corrispondenti alle singole situazioni di incompatibilità evidenziate dalla mappatura acustica del territorio in seguito ai rilievi fonometrici eseguiti.

Per ogni area soggetta a Piano di risanamento acustico la documentazione da predisporre dovrà contenere:

- a) una descrizione sintetica dell'area sotto il profilo urbanistico;
- b) elementi di criticità da mitigare o rimuovere;
- c) l'identificazione delle più idonee ipotesi di intervento articolate in:
 - obiettivi da perseguire;
 - azioni da attivare;
 - strumenti da utilizzare;
- d) eventuali norme di salvaguardia;
- e) individuazione cartografica.



4.2 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELL'IMPRESA

Le imprese, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti di rumore (impianti ed attività) ai valori di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), f) e g) della Legge n. 447 del 1995 ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento.

I risultati dell'attività di autovalutazione devono essere comunicati all'Amministrazione Comunale, anche in caso di rispetto dei valori limite definiti dalla classificazione acustica.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale entro il termine di sei mesi, previsto per la presentazione del piano stesso.

Il Piano di Risanamento Acustico dell'Impresa è redatto secondo le modalità e la tempistica definita dall'art. 9 della LR 15/2001.

Per tutte quelle aree in cui rilievi fonometrici, eseguiti ai sensi dei disposti contenuti nel DM 16/3/98 e successive modificazioni, abbiano evidenziato il mancato rispetto dei limiti stabiliti dalla Classificazione Acustica dovrà essere predisposto, a cura dei soggetti che determinano l'inquinamento acustico, un piano di risanamento acustico.



4.3 CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Negli edifici di nuova costruzione, negli ampliamenti o nelle modifiche sostanziali di fabbricati esistenti, debbono venire presi gli idonei accorgimenti progettuali e realizzativi, al fine di ottenere le prestazioni acustiche prescritte dal vigente D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", con riferimento alla specifica destinazione d'uso dei locali. Fino all'emanazione di ulteriori nuovi Decreti in ambito di requisiti acustici degli edifici, occorrerà fare riferimento al DPCM 5/12/1997.

Per i valori richiesti dal DPCM 5/12/1997 per le varie categorie di edifici considerati e dei relativi impianti tecnologici si faccia riferimento alle tabelle A e B del Decreto sopraindicato.

PROCEDURA DI VERIFICA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI

In sede di domanda di rilascio del permesso di costruire, il progettista dovrà corredare il progetto delle informazioni tecniche relative alle prestazioni acustiche dei componenti edilizi impiegati (ad es. serramenti, muri divisorii, solai) o delle tecniche costruttive previste (pavimenti galleggianti, isolamento delle tubazioni, etc.).

A tal fine, il progettista potrà:

- 1) Adottare *soluzioni tecniche "certificate"*, a seguito della disponibilità di un certificato di prova di laboratorio, che dimostri una prestazione acustica migliore di almeno 3 dB rispetto al requisito previsto dal D.P.C.M. citato.
- 2) Adottare *soluzioni tecniche già valutate come "conformi"*, a seguito della disponibilità di almeno tre certificati di prova in opera, che dimostrino in tutti i casi una prestazione acustica pari o superiore al requisito previsto dal D.P.C.M. citato.
- 3) Adottare soluzioni tecniche che garantiscano il raggiungimento della prestazione acustica richiesta a seguito di un *calcolo preliminare semplificato*, eseguito in accordo con le precisazioni tecniche qui di seguito riportate.

In tutti e tre i casi suddetti, sarà possibile fare riferimento a raccolte di dati e schede tecniche già esistenti, e rese disponibili dalle associazioni di categoria dei produttori, da enti pubblici e di ricerca, e dai singoli produttori dei componenti edilizi (purchè, in questo terzo caso, essi forniscano certificati ufficiali di prova effettuati in accordo alle norme tecniche UNI o EN da parte di laboratori ufficiali di prova, pubblici o privati, accreditati secondo le vigenti disposizioni di legge).

Qualora il progetto faccia impiego di soluzioni tecniche innovative, per le quali non esistono certificati di prova in laboratorio o in opera, e non sono applicabili le metodiche di calcolo semplificato di seguito riportate, il progettista ha due ulteriori possibilità per ottenere comunque il rilascio del permesso di costruire:

- 4) Presentare una relazione di valutazione preliminare delle prestazioni acustiche dell'edificio, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, iscritto all'Elenco Regionale o Provinciale dei Tecnici Competenti istituito in applicazione dell'art. 2 della Legge n. 447/1995.



5) Prevedere che il rispetto dei requisiti acustici passivi dell'edificio verrà verificato prima della consegna dei locali, mediante collaudo in opera eseguito da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Ai fini del rilascio del provvedimento di agibilità o abitabilità dei locali, nel caso al progetto presentato sia stata allegata la documentazione relativa ai suddetti punti 1,2,3 e 4, l'Ufficiale Sanitario non avrà la necessità di verificare in opera il raggiungimento dei valori dei singoli requisiti acustici passivi dell'edificio.

Nel caso previsto dal precedente punto n. 5), l'Ufficiale Sanitario potrà considerare valido il risultato delle prove eseguite dal Tecnico Competente, purchè le stesse abbiano dimostrato il sostanziale raggiungimento delle prestazioni previste dalla normativa.

In ogni caso, l'Ufficiale Sanitario potrà procedere, se lo ritiene necessario, a verifiche a campione tese a verificare l'effettivo conseguimento delle prestazioni di protezione acustica dell'edificio.

Il mancato raggiungimento delle prestazioni acustiche previste dal vigente D.P.C.M. 5/12/1997, con deviazione sfavorevole dai requisiti indicati in misura maggiore o uguale a 3 dB, dà luogo all'impossibilità di rilascio del provvedimento di agibilità o abitabilità dei locali interessati.

Nel caso di deviazione sfavorevole inferiore ai 3 dB, il rilascio dell'abitabilità o agibilità dei locali è subordinato alla messa in opera di interventi tecnici addizionali, tesi a migliorare, per quanto possibile, le prestazioni acustiche rivelatesi inadeguate.



CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

5.1 DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La Classificazione Acustica del Territorio Comunale rappresenta lo strumento utilizzato in sede di gestione del territorio e di pianificazione delle trasformazioni territoriali al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno e il miglioramento del clima acustico.

La classificazione acustica costituisce elaborato a corredo degli strumenti urbanistici di cui si è dotata l'Amministrazione Comunale. La classificazione è redatta utilizzando gli strumenti urbanistici adottati dall'Amministrazione e classifica il territorio comunale in ottemperanza alla legislazione vigente.

La Classificazione Acustica del Territorio Comunale ha una durata massima di cinque anni a partire dalla data di approvazione della medesima. La revisione e l'aggiornamento della Classificazione Acustica avviene mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale e comunque in osservanza dei dispositivi e delle procedure definite dalla normativa regionale.

L'aggiornamento della classificazione acustica interviene, indipendentemente dai tempi fissati dal presente regolamento nei casi di seguito esplicitato e viene approvato secondo le procedure definite dalla normativa regionale.

- I. All'atto di adozione di nuovi strumenti di pianificazione comunale;
- II. All'atto di adozione di varianti dei summenzionati strumenti;
- III. All'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi di cui al Titolo II, contenenti proposte di modifica della classificazione acustica;
- IV. Al sopraggiungere di modificazioni del quadro normativo di riferimento (nazionale e regionale).

La classificazione acustica e le relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e di revisione in caso di cambiamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

5.2 STRUMENTI DI VERIFICA

La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale.

L'amministrazione Comunale può eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta riterrà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.



5.3 **PROVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI**

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa penale e civile in materia di inquinamento acustico, chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione di cui al capo I punto 1.3.1 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 5.000,00 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L. 447/95.

In caso di mancata presentazione della "VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO" o della VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO", il Sindaco provvede all'immediata sospensione della procedura autorizzativa. Le violazioni al presente Regolamento sono soggette ad una sanzione da € 250,00 a € 10.000,00 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L. 447/95, fatte salve altresì le sanzioni previste da altri regolamenti comunali

Con la stessa ordinanza di sospensione della procedura autorizzativa il Sindaco richiede inoltre:

- La valutazione, mediante rilievi fonometrici, del rispetto dei limiti di zona;
- L'adozione di misure di contenimento del rumore nel caso di superamento dei sopraccitati limiti;
- I tempi d'esecuzione delle diverse fasi.

Nel caso di cessazione lavori senza che sia stata presentata la Valutazione previsionale di clima acustico, il sindaco provvede a comminare una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 10.000 euro (ai sensi del comma 3 dell'art.10 della Legge Quadro 447/95) e a richiedere con la medesima ordinanza gli stessi adempimenti di cui al comma precedente.

Qualora la cessazione lavori ovvero la messa in esercizio sia avvenuta senza trasmissione, nei casi richiesti, della Relazione di Collaudo Acustico, l'applicazione della sanzione al minimo è subordinata alla effettiva installazione delle opere di mitigazione descritte nelle Valutazioni di Impatto Acustico , e Valutazioni Previsionali di Clima Acustico.



ALLEGATI

Allegato A – Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee
(per tale regolamento si fa riferimento a quello proposto da ARPA)

Allegato B – Misure fonometriche a corredo della classificazione acustica comunale

Fiorenzuola d'Arda, lì 03/07/2012

I Tecnici:

Geom. Paolo Compiani

Tecnico competente in acustica ambientale
(ai sensi art. 2 Legge 26 ottobre 1995, n. 447)
Aut. n° 1709 del 06/07/04 della Provincia di Piacenza

A handwritten signature in black ink, reading "Compiani Paul", followed by a horizontal line.

Dr. Geol. Gabriele Corbelli
